



Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Visto il regime di aiuto istituito, ai sensi del richiamato art. 1, comma 845, della legge n. 296 del 2006, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 2013, finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo di piccole imprese, nonché la crescita di attività economiche e di occupazione qualificata nelle regioni meridionali e in quelle dell'obiettivo convergenza;

Visto il decreto 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 2013, con il quale, al fine di sostenere lo sviluppo economico e la nascita di nuova imprenditorialità nelle aree colpite dal sisma del 2009, le agevolazioni di cui al precitato decreto 6 marzo 2013 sono concesse alle nuove piccole imprese ubicate nel territorio del cratere sismico aquilano;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, con il quale, ai fini del riordino degli interventi previsti dai decreti 6 marzo 2013 e 30 ottobre 2013, è stato istituito un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 25, che disciplina finalità, definizione e pubblicità dell'impresa "start-up innovativa";

Vista la legge 16 dicembre 2024, n. 193, che al Capo III "Disposizioni in materia di startup e



di attività d'impresa", ha introdotto modifiche al quadro normativo di riferimento per le imprese innovative italiane, intervenendo sull'articolo 25 del richiamato decreto-legge n. 179/2012;

Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'articolo 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*, l'articolo 46-bis, recante *"Certificazione della parità di genere"*;

Visto, altresì, l'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 162/2021, ai sensi del quale alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di agevolazioni a cofinanziamento degli investimenti sostenuti;

Visto l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"* la quale prevede che, *"le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale"*;

Visto il successivo comma 102, del predetto articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 il quale dispone che, *"dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici"*;

Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante *"Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche"*;

Visto il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante *"Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025;

Ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento dei contenuti del menzionato decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, e successive modifiche e integrazioni, al fine di tenere conto delle richiamate modifiche alla definizione di start-up innovativa e di introdurre ulteriori specificazioni in ordine al procedimento istruttorio, alle modalità di rendicontazione dei costi, alle cause di revoca;

Ritenuto, altresì, opportuno prevedere specificazioni per la valorizzazione di progetti



rientranti in accordi internazionali di collaborazione;

DECRETA

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni richiamato in premessa sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al preambolo il *“Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013”* è sostituito dal seguente: *“Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 dicembre 2023”*;
- b) all’articolo 1, comma 1:
 - 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: *“a) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy”*;
 - 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: *“c) “Regolamento de minimis n. 2023/2831”: il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 dicembre 2023 e successive modificazioni e integrazioni”*;
 - 3) alla lettera f), dopo le parole *“decreto-legge n. 179/2012”* sono inserite le seguenti *“come modificato dalla legge 16 dicembre 2024, n. 193,”*;
 - 4) alla lettera i-quater), dopo il romanino iv. sono inseriti i seguenti:
“iv-bis. partner tecnologici in possesso di idonei requisiti oggettivi e soggettivi, come definiti nell’ambito della circolare adottata ai sensi dell’art. 5, comma 8;
iv-ter. investitori non residenti nell’Unione europea in possesso di un valido visto Investor Visa For Italy”;
- c) all’articolo 2, comma 1, le parole *“Il predetto regime di aiuto si applica fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto all’art. 7, comma 4”* sono soppresse;
- d) all’articolo 4:



- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le start-up innovative di micro, piccola o media dimensione, ai sensi di quanto previsto dall’allegato I del Regolamento di esenzione, con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, fatto salvo quanto previsto al comma 5”;*
 - 2) al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera: *“e-bis) essere in regola con gli obblighi assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici, ai sensi dell’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39”;*
 - 3) il comma 7 è sostituito dal seguente: *“7. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto, in conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti dalla normativa comunitaria, le iniziative riconducibili al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE e ai settori esclusi dall’applicazione del Regolamento di esenzione ovvero dal regolamento de minimis di volta in volta applicabile”;*
- e) all’articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo *“Con la medesima circolare può essere prevista l’applicazione di modalità semplificate di rendicontazione dei costi ammissibili.”;*
- f) all’articolo 6:
- 1) al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo *“Alle start-up innovative che non rispettano i requisiti previsti per l’applicazione del richiamato art. 22 del regolamento di esenzione, le agevolazioni possono essere concesse entro i limiti previsti dal Regolamento de minimis n. 2023/2831 ovvero del Regolamento de minimis n. 717/2014 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura.”;*
 - 2) al comma 1, lettera b), le parole *“12 mesi”* sono sostituite dalle parole *“36 mesi”* e le parole *“Regolamento de minimis n. 1407/2013”* sono sostituite dalle parole *“Regolamento de minimis n. 2023/2831”;*
 - 3) il comma 5 è sostituito dal seguente: *“5. Il valore dei servizi di cui al comma 1, lettera b), è pari, per singola impresa beneficiaria, a euro 10.000,00 (diecimila)”;*
- g) all’articolo 6-bis:
- 1) al comma 1, dopo le parole *“regolamento di esenzione”* sono inserite le seguenti *“, ovvero del regolamento de minimis applicabile,”;*
 - 2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1-bis. Ai fini del presente decreto e della qualificazione di investitore terzo:
a) l’investitore non deve risultare nella compagine sociale dell’impresa beneficiaria alla data dell’atto e/o del versamento e non devono risultare sottoscritti accordi di quasi-equity precedentemente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni



previste dal presente decreto;

b) l'impresa beneficiaria e l'investitore non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Nel caso di partecipazioni indirette, anche per il tramite di persone fisiche, tale quota di partecipazione non può eccedere, anche congiuntamente, il 50%.”;

- 3) *al comma 2, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di conversione in equity, per perfezionamento si intende la data della conversione in equity dello strumento di quasi equity;”;*
- 4) *al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La richiesta può essere presentata solo dopo l'erogazione a saldo delle agevolazioni ed entro 60 giorni dalla scadenza dei 5 anni dalla data di concessione.”;*
- 5) *il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Nel caso di richieste presentate a fronte di operazioni non ancora perfezionate, fermo restando il termine di 5 (cinque) anni dalla data di concessione delle agevolazioni, il perfezionamento deve avvenire entro 6 (sei) mesi dal provvedimento di accoglimento della richiesta di conversione. In tale ultimo caso, l'efficacia del predetto provvedimento resta comunque condizionata all'avvenuto perfezionamento entro il predetto termine.”;*

h) dopo l'articolo 6-bis, è inserito il seguente articolo:

“Art. 6-ter. Piani di impresa realizzati in collaborazione con imprese estere

1. Al fine di promuovere forme di cooperazione e collaborazione tra imprese estere e imprese italiane, sancite da accordi internazionali, nonché sostenere la crescita e la competitività delle imprese italiane anche sui mercati europei e internazionali, nel caso in cui i piani d'impresa di cui all'art. 5 siano realizzati congiuntamente tra start-up innovative ed imprese estere, con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, adottato in conformità ai predetti accordi internazionali, possono essere definiti modalità e criteri di valutazione dei piani d'impresa nonché di determinazione delle agevolazioni anche in deroga a quanto previsto dall'art. 6 e dall'art. 8 del presente decreto”;

i) all'articolo 8:

- 1) *al comma 1, dopo le parole “criteri di valutazione” sono inserite le seguenti “, fermo restando quanto previsto dall'art. 6-ter, comma 1”;*
- 2) *al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente lettera: “a-bis) in possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, della certificazione della parità di genere istituita dall'articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022,”;*



- 3) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente lettera: *“b-bis) che finanziano il piano di impresa per almeno il 30% (trenta per cento) del finanziamento richiesto attraverso conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, da parte di un partner tecnologico in possesso di idonei requisiti oggettivi e soggettivi, come definiti nell’ambito della circolare adottata ai sensi dell’art. 5, comma 8;”*;
- 4) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo *“Con la medesima circolare sono previsti criteri di valutazione semplificati in caso di:*
- a) domande di agevolazione concernenti un piano d’impresa di importo pari o inferiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), fermo restando i limiti di spesa di cui all’articolo 5, comma 2;*
- b) domande di agevolazione presentate da imprese che hanno già beneficiato delle agevolazioni previste dall’incentivo regolato dal presente decreto, completando la realizzazione dei piani di impresa agevolati nel rispetto di quanto disposto dalla normativa di riferimento e senza incorrere nelle cause di revoca ivi indicate.”*;
- l) all’articolo 10, comma 2, le parole *“di cui all’art. 13”* sono sostituite dalle seguenti *“utilizzate per il finanziamento dell’intervento”*;
- m) all’articolo 12:
- 1) al comma 1, le parole *“al presente decreto”* sono sostituite dalle seguenti *“all’articolo 6, comma 1, lettera a) del presente decreto”* e la lettera a) è sostituita dalla seguente: *“a) sia accertato il mancato possesso di uno o più dei requisiti per la qualificazione dell’impresa quale start-up innovativa, fatta salva la crescita dimensionale conseguente alla realizzazione dei piani d’impresa”*;
- 2) dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti commi:
- “1-quater. In caso di variazioni di natura soggettiva conseguenti a operazioni societarie che comportano la cessione della totalità delle quote del capitale della beneficiaria ad una società terza, le agevolazioni concesse possono essere confermate in capo alla società subentrante a condizione che la stessa si impegni a rispettare gli obblighi contenuti nel contratto di finanziamento a carico del beneficiario originario, di cui all’art. 9, per il periodo residuo. Resta ferma la possibilità per la società subentrante, in alternativa alla predetta previsione, di restituire il finanziamento erogato di cui all’art. 6, comma 1, lettera a), senza interessi.*
- 1-quinquies. In caso di revoca delle agevolazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, le agevolazioni di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del decreto sono revocate limitatamente alla parte eventualmente ancora non fruita.”*;
- n) all’articolo 13, il comma 2 è soppresso.



Art. 2.

Disposizioni finali

1. Con circolare adottata ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 sono fornite le necessarie disposizioni operative per l'attuazione delle modifiche di cui al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare prevista al comma 1, compatibilmente con lo stato dei procedimenti già avviati.
3. Con la circolare di cui al comma 1 è definito l'elenco degli oneri informativi previsti dal presente decreto, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
4. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale del *Ministero*. Le informazioni rilevanti in merito al presente intervento sono pubblicate nella piattaforma telematica Incentivi.gov.it. Dell'adozione del presente decreto è dato, altresì, avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO

Firmato digitalmente da: Adolfo Urso
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 13/07/2026 12:56:38